

Allegato "B" al Rep. n. 22427/14606

STATUTO DELLA

FONDAZIONE DEI SANTI XII APOSTOLI ENTE FILANTROPICO

Le Origini (o: *La Storia*)

La Fondazione ha origine dalla spontanea associazione di alcuni nobili romani avvenuta sul principio del secolo decimo sesto per: *''promuovere il culto divino e di provocare dalla carità cristiana delle elemosine onde col loro cumulo soccorrere gli infermi miserabili e specialmente i poveri di civile condizione a cui è vergognoso mendicare''*.

Conservò nel tempo il nome di *''Società dei SS XII Apostoli''* di Roma e fu eretta in Confraternita col titolo dei *''SS XII Apostoli''* dalla sa: me: di Papa Pio IV con bolla del giorno 16 novembre 1564, che ne approvò *''i statuti accordando facoltà di modificarli ed anche di riformarli intieramente''*.

Venne confermata ed onorata con altra bolla di Papa Sisto V del 25 luglio 1586 del titolo di Arciconfraternita.

Nel 1996, con riconoscimento della Regione Lazio (B.U.R. Lazio n. 20 del 20/7/1996) ha ottenuto, quale Istituzione pubblica di Assistenza e Beneficenza (I.P.A.B.), la personalità giuridica di diritto privato.

Il patrimonio della Fondazione deriva, per lo più, da lasciti di pii testatori.

Articolo 1 - Denominazione

1.1 Nel rispetto della normativa cui al Decreto Legislativo

117/2017 ('Codice del Terzo Settore', in breve 'CTS'), con particolare riferimento agli artt. da 37 a 39 del medesimo e del Codice civile, è costituita una Fondazione del Terzo Settore denominata: **"Fondazione dei Santi XII Apostoli Ente Filantropico"**, in breve 'Santi XII Apostoli EF', 'Santi XII Apostoli Ente Filantropico', 'XII Apostoli EF', 'XII Apostoli Ente Filantropico', 'Fondazione XII Apostoli EF', 'SS. XXI Apostoli EF' (di seguito "Fondazione").

Di tale denominazione, comprensiva della locuzione "Ente Filantropico", in breve 'EF', e degli estremi di iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore di cui all'art. 45 del CTS ('RUNTS'), farà uso negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

Articolo 2 - Sede e durata

2.1 La Fondazione ha sede legale in Roma, Piazza dei Caprettari n.65.

La variazione di indirizzo all'interno del medesimo comune è deliberata dalla Congregazione Generale della Fondazione (detta anche: 'Congregazione' o 'Consiglio di Fondazione') e non costituisce modifica statutaria.

Su delibera della stessa, la Fondazione potrà aprire sedi secondarie e uffici, anche di rappresentanza, sia in Italia che all'estero.

2.2 La Fondazione ha durata indeterminata.

Articolo 3 - Scopo e attività

3.1 La Fondazione non ha scopo di lucro e, ispirandosi ai principi di carità cristiana che ne hanno guidato l'azione nel corso dei secoli, persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale operando, con la dovuta discrezione, interventi gratuiti sul fronte delle vecchie e nuove povertà, al fine di alleviare lo stato di disagio e di sofferenza delle persone svantaggiate.

3.2 Più specificatamente, ai sensi dell'art. 37 del CTS, la Fondazione eroga gratuitamente, quale esercizio spontaneo di virtù religiose e civiche, denaro, beni o servizi, anche di investimento, a sostegno:

- di persone in condizioni di povertà e di disagio e/o disabili, con particolare riguardo alle categorie più fragili;
- di attività di interesse generale e di progetti di Enti del Terzo Settore ed enti non lucrativi che operano fornendo servizi sanitari, sociali ed educativi a vantaggio delle predette categorie di persone in stato di bisogno.

3.3 La Fondazione, operando con autonomia, trasparenza ed efficienza, traendo insegnamento e seguendo gli ideali cristiani:

- individua, nel rispetto dei criteri sopra enunciati e in relazione ai bisogni ed alle esigenze riscontrate riguardo alle categorie di persone svantaggiate che intende sostenere,

le iniziative ed i progetti da supportare, riconducibili alle attività di interesse generale cui all'art. 5 del CTS, lettere: a) servizi sociali; b) prestazioni sanitarie; c) prestazioni socio-sanitarie; l) povertà educativa; u) beneficenza;

- promuove la conoscenza dei bisogni e la valorizzazione delle potenzialità dei territori e delle comunità;

- sviluppa la cultura del dono e della solidarietà quali forme di civile collaborazione e di reciproco scambio e accrescimento, per integrare e ricomporre risorse territoriali esistenti e potenziali, in modo da equilibrare le possibilità di vita di ciascuno;

- sollecita donazioni anche per la costituzione di fondi da essa gestiti destinati al finanziamento di progetti, in proprio o in collaborazione con altri Enti del Terzo Settore ed enti non lucrativi, istituzioni, imprese e cittadini;

- collabora con enti terzi senza scopo di lucro che perseguano finalità o svolgano attività funzionali alla realizzazione dei fini della Fondazione, supportandoli nelle loro attività;

- garantisce misure di assistenza, cura, protezione ed inclusione a persone affette da disabilità o da altre forme di svantaggio, anche sotto forma di erogazione di rendite vitalizie e mediante la gestione di fondi speciali costituiti con atti di disposizione in favore della Fondazione da parte

dei familiari e più in generale sviluppando direttamente o indirettamente iniziative finalizzate al "dopo di noi".

Nella selezione degli interventi erogativi da realizzare la Fondazione adotta procedure idonee alla valutazione della loro meritevolezza in coerenza con le proprie finalità filantropiche e con i principi di carità cristiana.

3.4 La Fondazione opera in Italia e all'estero, continuando a prestare particolare attenzione ai bisogni della comunità locale nel rispetto della propria storia e tradizione.

3.5 La Fondazione, ai sensi dell'art. 6 del CTS, può svolgere attività diverse da quelle di interesse generale di cui all'art. 5 del medesimo, purché secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo i criteri e i limiti definiti con decreto ministeriale, meglio individuate dal Consiglio di Fondazione.

3.6 La Fondazione può altresì partecipare a bandi sia a livello nazionale che internazionale e realizzare, ai sensi dell'art. 7 del CTS, attività di raccolta fondi, organizzando eventi coerenti con le proprie finalità o in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori ed il pubblico, in conformità alle linee

guida adottate con decreto ministeriale.

3.7 La Fondazione può, altresì, compiere ogni atto funzionale al perseguimento dei propri scopi, quali ad esempio, in via esemplificativa e non esaustiva:

- acquistare, realizzare, gestire, locare, assumere il possesso a qualsiasi titolo, di beni immobili, beni mobili, impianti, attrezzature e materiali utili e necessari per l'espletamento delle proprie attività;

- compiere operazioni bancarie, finanziarie, mobiliari, immobiliari e stipulare contratti e convenzioni con privati ed enti pubblici per lo svolgimento delle proprie attività;

- richiedere i finanziamenti per le operazioni deliberate, tra cui, senza esclusione di altri, l'assunzione di mutui, a breve o a lungo termine, con prestazione di garanzie;

- costituire, partecipare o concorrere alla costituzione di fondazioni, associazioni, consorzi o altre forme associative, pubbliche o private, società di mutuo soccorso, nonché trusts o società di capitali, comunque strumentali al perseguimento degli scopi della Fondazione;

- commissionare studi, sviluppare progetti in collaborazione con altri enti del terzo settore e con atenei e/o centri di ricerca;

- costituire patrimoni destinati ad uno specifico affare ai sensi e per gli effetti dell'art. 2447-bis del Codice civile.

3.8 La Fondazione, nello svolgimento delle proprie attività,

potrà avvalersi di volontari ai sensi dell'art. 17 del CTS. I volontari che svolgono l'attività in modo non occasionale saranno iscritti in un apposito registro, tenuto a cura del Consiglio di Fondazione. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con la Fondazione. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario diretto delle attività svolte per conto della Fondazione. Al volontario possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi ed alle condizioni preventivamente stabilite dall'ente medesimo. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario. La Fondazione provvederà ad assicurare tutti i volontari ai sensi dell'art. 18 del CTS.

Articolo 4 - Patrimonio e mezzi di finanziamento

4.1 Il Patrimonio della Fondazione è costituito:

- dal fondo di dotazione;
- dalle pubbliche e private contribuzioni con destinazione espressa e/o deliberata dalla Congregazione Generale ad incremento del Patrimonio;
- da ogni altro bene che pervenga alla Fondazione a qualsiasi titolo e che sia espressamente destinato ad incremento del Patrimonio;

- dai fondi di riserva costituiti con eventuali avanzi di gestione e ogni altra riserva vincolata per decisione di terzi o per deliberazione della Congregazione Generale.

4.2 La Fondazione trae le risorse economiche necessarie allo svolgimento della propria attività principalmente da rendite patrimoniali e finanziarie. Ad esse possono aggiungersi contributi pubblici e privati, lasciti e donazioni, entrate da attività di raccolta fondi e da attività diverse e più in generale ogni entrata conseguibile ai sensi della normativa applicabile.

4.3 Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

È in ogni caso vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso, nel rispetto dell'art. 8 del CTS.

4.4 La Congregazione Generale opera con diligenza, attenzione e prudenza per salvaguardare la consistenza del patrimonio della Fondazione, vigilando sui suoi eventuali decrementi, adottando senza indugio ogni occorrente provvedimento opportuno o prescritto dalla normativa applicabile.

Articolo 5 - Organi

5.1 Sono organi della Fondazione:

- la Congregazione Generale (''Congregazione'' o ''Consiglio di Fondazione'');
- il Priore e il Vice Priore;
- il Camerlengo;
- l'Organo di Controllo ed il Revisore Legale dei conti (eventuale).

Articolo 6 - Congregazione Generale

6.1 La Fondazione è amministrata dalla Congregazione Generale composta da quindici membri, denominati Deputati, componenti a vita, tra i quali Priore, Vice Priore e Camerlengo.

È richiesto che i Deputati siano ''gentiluomini'', intendendo con tale termine persone nobili d'animo, moralmente rette, oneste e capaci di rispettare la dignità di qualsiasi essere umano e di intervenire con umiltà e compassione in soccorso dei bisognosi.

6.2 In caso di dimissioni, decadenza, permanente impedimento o decesso di un Deputato, la sua sostituzione avviene con delibera della Congregazione Generale.

6.3 Non può essere nominato Deputato e, se nominato, decade dal suo ufficio, colui che riveste la carica di componente dell'Organo di controllo, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici, o

l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

6.4 Il potere di rappresentanza dei Deputati attribuito ai sensi del presente Statuto, in ossequio al comma 7 dell'art. 26 del CTS, è generale. Le eventuali limitazioni dovranno essere iscritte nel RUNTS.

6.5 Con apposito Regolamento saranno definiti i requisiti di onorabilità per le nuove nomine, le eventuali cause di decadenza dei Deputati e le modalità per il loro accertamento.

Articolo 7 - Competenze della Congregazione Generale

7.1 La Congregazione Generale è l'organo preposto a delineare, in ossequio al presente Statuto ed alla normativa applicabile, gli indirizzi dell'attività della Fondazione ed a curarne l'amministrazione.

Con riferimento a quest'ultima, sono rimesse alla deliberazione collegiale le decisioni inerenti alle operazioni di tipo straordinario, ovvero di non modico valore, secondo quanto deliberato della Congregazione medesima, mentre l'ordinaria amministrazione è affidata al Camerlengo.

La Congregazione Generale inoltre:

- elegge al proprio interno il Priore, il Vice-Priore il Camerlengo, determinandone funzioni e poteri;
- nomina i nuovi Deputati e ne delibera eventuali decadenze;

- nomina l'Organo di controllo, potendolo revocare per giusta causa;
- ove obbligatorio ai sensi dell'art. 31 del CTS, nomina il Revisore legale dei conti o affida la revisione legale dei conti all'Organo di controllo, e ne dispone la revoca;
- delibera lo svolgimento di attività diverse da quelle di interesse generale di cui all'art. 6 del CTS;
- redige e approva Regolamenti e specifici atti di indirizzo;
- definisce le politiche relative al personale;
- redige e approva annualmente il bilancio consuntivo, quello preventivo ed il bilancio sociale nel caso in cui sia obbligatorio per legge;
- redige e approva annualmente la relazione sulle attività della Fondazione;
- delibera sull'accettazione delle donazioni e dei lasciti testamentari;
- determina gli indirizzi per l'amministrazione del patrimonio della Fondazione;
- cura la tenuta del Libro relativo alle proprie adunanze e deliberazioni;
- delibera, a maggioranza dei tre quarti, le modifiche allo Statuto;
- delibera, a maggioranza dei tre quarti, in merito all'estinzione della Fondazione, alla nomina del liquidatore

ed alla devoluzione del patrimonio;

- svolge ogni altro compito previsto dallo Statuto e dalla normativa applicabile come di competenza dell'organo amministrativo della Fondazione.

7.2 La Congregazione può delegare parte dei suoi poteri ad uno o più dei suoi membri, nominare procuratori per determinati atti o categorie di atti, il tutto nei limiti individuati con propria deliberazione assunta e depositata nelle forme di legge.

Articolo 8 - Riunioni della Congregazione Generale

8.1 La Congregazione Generale si riunisce presso la sede della Fondazione o anche altrove, sia in Italia che all'estero.

8.2 Le riunioni della Congregazione sono convocate dal Priore almeno due volte all'anno e comunque ogni volta che lo ritenga necessario, o quando gli venga fatta richiesta motivata da almeno un terzo dei Deputati, con avviso contenente il giorno, l'ora e il luogo (fisico o virtuale) della riunione e le materie oggetto di trattazione, spedito con lettera raccomandata o messaggio di posta elettronica certificata o semplice, a condizione che venga garantita in ogni caso la corretta ricezione, almeno sette giorni di calendario prima della data della riunione o, in caso di urgenza, almeno quarantotto ore prima. L'avviso di convocazione può, altresì, prevedere che la riunione si tenga

anche in via esclusiva da remoto, mediante mezzi di telecomunicazione.

8.3 Le adunanze della Congregazione e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono, anche per video o teleconferenza, tutti i Deputati in carica e l'Organo di Controllo.

8.4 La Congregazione delibera validamente quando siano presenti la maggioranza dei suoi componenti in carica; le delibere sono adottate a maggioranza assoluta di voti dei presenti. In caso di parità di voti prevale quello di chi presiede la riunione.

8.5 Le riunioni della Congregazione sono presiedute dal Priore ovvero, in caso di sua assenza, dal Vice Priore, o, in caso di assenza anche di quest'ultimo, dalla persona designata dai Deputati presenti.

Delle riunioni della Congregazione è redatto verbale, sottoscritto da chi presiede la riunione e dal Camerlengo e viene trascritto nel relativo Libro.

Le funzioni di segretario delle riunioni sono svolte dal Vice Priore della Fondazione o, in caso di sua assenza, e comunque nei casi nei quali chi presiede la riunione lo ritenga opportuno, da persona designata dalla Congregazione stessa.

8.6 Le riunioni della Congregazione si possono svolgere anche in via esclusiva a distanza, mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento audio o audio-video, a condizione che siano

rispettati il metodo collegiale ed i principi di buona fede e di parità di trattamento. In tal caso, dovrà essere consentito:

- a chi presiede la riunione, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolarne lo svolgimento, di far constare e proclamare i risultati della votazione;

- al soggetto verbalizzante, di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;

- a tutti gli intervenuti, di partecipare in tempo reale alla discussione ed alla votazione simultanea, con possibilità di ricevere e trasmettere documentazione, sempre in tempo reale.

Articolo 9 - Priore –Vice Priore

9.1 Il Priore ha la legale rappresentanza della Fondazione di fronte ai terzi ed in giudizio. Convoca e presiede le riunioni della Congregazione, ne cura l'esecuzione delle deliberazioni ed esercita i poteri che il Consiglio gli delega in via generale o di volta in volta, sorvegliando sull'andamento generale dell'Ente.

9.2 Il Priore ha la facoltà di rilasciare procure speciali per categorie di atti o singoli atti e di nominare avvocati e procuratori alle liti.

9.3 Il Vice Priore sostituisce e fa le veci del Priore in caso di sua assenza o impedimento. Al Vice Priore, nell'ambito dei poteri conferitigli, spetta la legale

rappresentanza della Fondazione.

9.4 L'incarico del Priore e del Vice Priore è conferito, secondo quanto deciso al momento della nomina, per un periodo da 3 (tre) a 5 (cinque) anni ed è rinnovabile senza limite di mandati. Si darà luogo al rinnovo delle cariche in sede di approvazione del bilancio consuntivo relativo all'ultimo anno di mandato.

Articolo 10 - Camerlengo

10.1 Il Camerlengo:

- attua le deliberazioni assunte dalla Congregazione;
- dirige la struttura operativa, indirizzandola e vigilando sui collaboratori;
- dirige l'ordinaria amministrazione, stipula i contratti di locazione e tutti gli altri che riguardano l'ordinario andamento;
- provvede alle spese ordinarie e ai relativi mandati di pagamento.

In caso di necessità ed urgenza, provvede ad eventuali atti necessari, d'intesa con il Priore, da ratificare dalla Congregazione.

10.2 Il Camerlengo relaziona periodicamente alla Congregazione circa l'andamento della Fondazione.

L'incarico è conferito, secondo quanto deciso al momento della nomina, per un periodo da 3 (tre) a 5 (cinque) anni ed è rinnovabile senza limite di mandati. Si darà luogo al

rinnovo della carica in sede di approvazione del bilancio consuntivo relativo all'ultimo anno di mandato.

Articolo 11 - Organo di Controllo e Revisione legale dei conti (eventuale)

11.1 L'Organo di controllo è composto da un Controllore unico o da un Collegio di tre membri, secondo quanto deciso dalla Congregazione all'atto di nomina.

In caso di organo collegiale, le riunioni dell'Organo di controllo sono validamente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti e le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti.

Alle riunioni dell'Organo di Controllo si applicano le disposizioni del precedente art. 8, in quanto compatibili, comprese quelle del punto 8.6.

11.2 L'Organo di Controllo resta in carica per un massimo di tre esercizi, fino all'approvazione del bilancio relativo all'esercizio conclusivo, e può essere confermato.

11.3 I componenti dell'Organo di Controllo o il Controllo unico, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al secondo comma dell'art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti che svolgerà la funzione di Presidente. Non può essere nominato componente dell'Organo di Controllo e, se nominato, decade dal suo

ufficio, colui che ha rivestito la carica di Deputato.

11.4 L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

11.5 L'Organo di Controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del CTS, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità all'art. 14 ed alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di Controllo.

11.6 I componenti dell'Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere ai Deputati notizie sull'andamento delle operazioni compiute dalla Fondazione o su determinati affari.

11.7 L'Organo di Controllo assiste alle riunioni della Congregazione e cura la tenuta del Libro relativo alle proprie adunanze e delle deliberazioni.

11.8 Al superamento dei limiti di cui all'art. 31 del CTS, la revisione legale dei conti diviene obbligatoria e tale

funzione, su delibera della Congregazione, è affidata ad un Revisore esterno o ad una Società di revisione, iscritti nell'apposito registro, oppure al medesimo Organo di controllo. In tale seconda ipotesi, il Controllore unico nel caso di organo monocratico, o tutti i componenti del Collegio in caso di organo pluripersonale, devono essere iscritti nel Registro dei revisori.

Articolo 12 - Esercizio Finanziario – Bilancio

12.1 L'esercizio finanziario della Fondazione ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Entro il mese di dicembre di ogni anno la Congregazione approva il bilancio economico di previsione dell'esercizio successivo ed entro il 31 maggio il bilancio consuntivo relativo all'esercizio finanziario precedente, redatto e depositato ai sensi degli articoli 13 e 48 del CTS.

12.2 La Congregazione, nei casi previsti dalla legge, dovrà altresì predisporre il bilancio sociale, da approvare contestualmente al bilancio di esercizio, redatto e pubblicato ai sensi dell'art. 14, comma 1 del CTS.

Articolo 13 - Estinzione e devoluzione

13.1 La Fondazione si estingue nei casi previsti dagli Articoli 27 e 28 del Codice Civile. L'estinzione è deliberata dalla Congregazione con il voto favorevole dei tre quarti dei Deputati in carica tra cui, necessariamente, il Priore. In caso di estinzione della Fondazione, la Congregazione, col

necessario voto favorevole del Priore, nomina uno o più liquidatori, anche scegliendoli tra i Deputati.

13.2 In caso di estinzione o scioglimento, per qualsiasi causa, tutti i beni della Fondazione che residuano esaurita la liquidazione, devono essere devoluti, previo parere positivo dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo settore di cui all'art 45, comma 1, del CTS e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altro Ente del Terzo settore scelto dalla Congregazione col voto favorevole del Priore.

Articolo 14 - Norme applicabili

14.1 Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, si intendono richiamate le disposizioni del CTS, del Codice Civile in tema di Fondazioni, anche con riferimento al primo comma dell'art. 25, e le altre norme di legge in materia.

F.ti: Patrizio PATRIZI MONTORO

Salvatore MARICONDA, Notaio